



LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI"

Via C. BATTISTI, 2 – 48121 RAVENNA – Tel. 0544/33085

CODICE FISCALE: 80007520390 PEC: rap01000Q@pec.istruzione.it

Email: info@liceoscientificoravenna.edu.it WEB: <http://www.liceoscientificoravenna.edu.it>



REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI:

Art. 1 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi viene di norma disposta con preavviso di 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione viene effettuata con e-mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante apposito comunicato nel sito web di istituto.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto sintetico verbale, firmato dal Presidente e Segretario, inserito in apposito registro e posto all'approvazione nella seduta successiva.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti i consiglieri che la chiedono, rispettando l'ordine cronologico delle richieste. Qualora si giunga ad una votazione su un argomento all'O.d.G., l'argomento stesso si intende concluso con la votazione.

Le sedute dell'organo collegiale sono considerate valide in presenza di almeno la metà più uno dei componenti, salvo il caso degli organi collegiali perfetti che richiedono la totalità della presenza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e gli astenuti non sono computati tra i presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le votazioni sono di norma palesi; sono segrete solo quando si faccia riferimento a persone, salvo che l'organo deliberi all'unanimità di procedere con voto palese.

La Dirigente scolastica darà corso all'esecuzione delle delibere emanando il formale provvedimento esecutivo, dopo aver accertato che esse non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 2 – Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto è l'organo nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, delle quali programma le attività, predisponendo a tal fine i mezzi finanziari disponibili.

Il Consiglio di Istituto è costituito secondo le norme vigenti e il suo funzionamento è regolato dalle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio stesso su richiesta della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

Nella prima riunione viene eletto il Presidente. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio di Istituto.

Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Le studentesse e gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in materia di programma annuale, conto consuntivo, come di ogni altra delibera che comporti un impegno di spesa.

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un ATA, da un genitore e da una studentessa o uno studente, nonché dal Dirigente Scolastico che la presiede e dal DSGA che svolge anche funzioni di segretario.

La Giunta esecutiva propone il programma annuale, predisposto dal Dirigente, al Consiglio d'Istituto e il conto consuntivo; inoltre prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

Art. 3 - Apertura della seduta agli esterni

Alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, in qualità di uditori e pertanto senza diritto di parola.

Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di far intervenire alle sue riunioni, come esperti con diritto di parola nelle materie da trattare, rappresentanti degli Enti Locali, delle OO.SS., esperti nei vari ambiti disciplinari, garantendo la pluralità di pensiero.

Art. 4 - Pubblicità degli atti

Gli atti del C.d.I. sono pubblicati sul sito web della scuola (sezione Albo pretorio) per il periodo di 15 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria della scuola e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione è consegnata al Preside dal Segretario del Consiglio; La Preside ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Art. 5 - Consigli di classe

I consigli di classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra le componenti della comunità scolastica: studentesse, studenti, docenti, genitori.

Il consiglio di classe è composto dai docenti della stessa classe ed è presieduto dal D.S. o da un docente coordinatore da lui delegato.

Fanno altresì parte del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori delle studentesse e degli studenti iscritti e due rappresentanti degli studenti e delle studentesse, eletti dalle studentesse e dagli studenti della classe.

Il consiglio di classe è convocato dalla Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di Classe di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di classe si riunisce, di regola, secondo il piano annuale delle attività e in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 6 – Collegio docenti e Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti è l'organo con funzioni di programmazione generale educativa e didattica; è formato da tutti i docenti dell'Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività.

Le riunioni sono convocate dalla Dirigente Scolastico secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta la D.S. ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o studio.

I Dipartimenti per materia sono costituiti dagli insegnanti di una stessa disciplina e sono il luogo tecnico in cui si sviluppa la riflessione sulla disciplina e si impostano le linee fondamentali della programmazione disciplinare per classi parallele e/o abbinate.

Il dipartimento definisce gli obiettivi e le competenze di base comuni a tutte le classi parallele e/o abbinate e i criteri comuni di valutazione dell'attività didattica; propone innovazioni metodologiche e didattiche; definisce eventuali prove di verifica comuni; definisce nuclei didattici pluridisciplinari.

TITOLO II – RAPPRESENTANZE DI GENITORI E DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 7 - Disposizioni generali

Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D.P.R. n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art.13 del D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico per la prescritta autorizzazione.

Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli. La Dirigente scolastica garantisce il rispetto dei diritti degli studenti a riunirsi e svolgere iniziative, previa formale richiesta corredata da un programma, assicurando l'uso dei locali scolastici anche in orario pomeridiano nei giorni di apertura della scuola.

Art. 8 – Assemblee delle studentesse e degli studenti

Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile delle studentesse e degli studenti.

Le assemblee possono essere di Classe o di Istituto.

In relazione al numero delle studentesse e degli studenti ed alle disponibilità dei locali, ed al fine di garantire la vigilanza e la sicurezza, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, di biennio, di triennio, di succursale da tenersi sempre nell'arco della stessa giornata.

I rappresentanti delle studentesse e degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e di una di classe al mese. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una giornata, mentre l'assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione.

Le assemblee di classe, durante l'anno scolastico, non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana.

Le assemblee di Istituto svolte durante l'orario di lezione, non possono essere più di quattro nell'anno scolastico. Unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, potrà essere richiesta al Dirigente Scolastico la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, tecnici e scientifici.

A richiesta delle studentesse e degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario o per lavori di gruppo.

Alle assemblee di classe e di istituto possono assistere, oltre alla Dirigente Scolastica o ad un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino.

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE:

L'assemblea di Istituto è convocata, su richiesta inoltrata alla Dirigente Scolastica e depositata in segreteria didattica almeno 3 giorni prima della data di convocazione, dalla maggioranza dei rappresentanti di Istituto o dal 20% di studentesse e studenti o dalla maggioranza del Comitato degli Studenti, se costituito.

L'assemblea è presieduta dal primo richiedente o, su richiesta dell'assemblea, dalla dirigente scolastica o suo delegato.

Eventuali delibere vengono, di norma, assunte con voto palese. Le votazioni delle assemblee di istituto vengono svolte, di norma, all'interno di ciascuna classe e compete ai rappresentanti di classe riferire l'esito della votazione al presidente dell'assemblea di istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, inoltrata alla Dirigente Scolastico e depositata in segreteria didattica almeno 3 giorni prima rispetto alla data di convocazione.

La Dirigente scolastica ha la facoltà di intervenire in qualunque tipo di assemblea.

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può

richiedere l'intervento della Dirigente per la sospensione dell'assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Art. 9 - Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di istituto o di succursale.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

La convocazione delle assemblee di classe avviene da parte dei genitori eletti nei consigli di classe, quella di Istituto su richiesta del Presidente dell'Assemblea (ove sia stato eletto), ovvero della maggioranza del Comitato dei Genitori, o di almeno 50 genitori.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati con la Dirigente scolastica.

La Dirigente scolastica autorizza la convocazione dell'assemblea. I genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso al sito web di Istituto, rendendo contestualmente noto anche l'ordine del giorno.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare, con diritto di parola, La Dirigente scolastica e gli insegnanti della classe o dell'Istituto.

TITOLO III – Vita interna all'Istituto

Art. 10 – Patto di corresponsabilità formativa

La vita della scuola richiede una collaborazione fra le sue diverse componenti, ciascuna delle quali porta il proprio contributo fatto di ricchezza umana e di capacità culturali, organizzative e relazionali, assumendosi le proprie responsabilità e rispettando ruoli e competenze.

Sulla base di queste considerazioni, fra docenti, famiglie e studentesse e studenti si conviene che, per raggiungere gli obiettivi indicati dal Piano dell'Offerta Formativa:

a) La scuola (Dirigente Scolastica, docenti e personale non docente) si impegna a:

- promuovere la crescita personale della studentessa e dello studente nei suoi costituenti essenziali, quali intelligenza, affettività, abilità pratiche, coscienza morale e sociale, autonomia, progettualità;
- educare al confronto, favorire la libera espressione di opinioni, favorire il dialogo educativo tra tutte le componenti, promuovendo la solidarietà reciproca nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno;
- informare adeguatamente su decisioni e regole che governano la vita scolastica e assicurare la trasparenza in tutte le sue azioni e procedure;
- curare e ampliare l'offerta formativa con attività integrative rivolte alla crescita integrale della persona, ed estendere i rapporti con il territorio e il mondo lavorativo;

- promuovere azioni di accoglienza, continuità e orientamento;
- informare con tempestività e chiarezza le famiglie e studentesse e studenti sulla programmazione didattica, esplicitando obiettivi delle discipline, strategie per conseguirli, metodologie mezzi e strumenti di lavoro; strumenti/metodi di verifica e i criteri di valutazione;
- attuare una tempestiva correzione degli elaborati scritti al fine di utilizzare la correzione come momento formativo e di recupero;
- valutare in modo trasparente, notificando i voti scritti e quelli orali;
- assegnare un carico di lavoro domestico sostenibile in un quadro di pari dignità delle discipline;
- mettere in atto strategie di recupero per le studentesse e gli studenti in difficoltà e valorizzare le eccellenze;
- curare l'efficienza del servizio sia negli aspetti didattici sia in quelli organizzativi e amministrativi;
- curare l'efficienza della strumentazione e promuovere l'innovazione tecnologica;
- curare l'igiene e la sicurezza degli ambienti scolastici;
- rispettare la scelta educativa della famiglia in ordine all'uscita autonoma da scuola degli studenti al termine dell'orario delle lezioni;

b) Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

- partecipare alla vita della scuola con spirito democratico, rifuggendo da ogni forma di pregiudizio, di violenza e di comportamenti lesivi della dignità altrui;
- rispettare i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e le regole della civile convivenza;
- rispettare il patrimonio della scuola ed in particolare le attrezzature e laboratori come bene di uso comune da tutelare sempre;
- tenere un comportamento rispettoso di se stesso e degli altri attraverso il decoro del linguaggio, dei gesti e dell'abbigliamento;
- non esercitare forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di altri studenti della scuola, anche per via telematica. Si impegna inoltre a non diffondere contenuti on line che mettano in ridicolo o accusino ingiustamente uno studente della scuola o un familiare dello stesso;
- frequentare regolarmente partecipando alle attività scolastiche, curricolari e integrative, con serietà ed attenzione;
- essere puntuali alle lezioni evitando entrate e uscite fuori orario se non per gravi motivi;
- non chiedere, possibilmente, di uscire durante le spiegazioni e le esercitazioni ed attendere in classe l'insegnante nell'alternarsi delle lezioni;
- studiare regolarmente e costantemente rivedendo ogni giorno il lavoro svolto in classe;

- sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo previste, evitando assenze se non per gravi motivi. In tal caso comunque essere disponibili al recupero della prova al rientro;
- mantenere spento il cellulare, non mangiare né bere durante le lezioni;
- tenere alla pulizia dell'aula evitando di sporcare, lasciare rifiuti danneggiare materiali e attrezzature;
- rispettare ed applicare in modo rigoroso le norme di sicurezza dettate dai regolamenti;
- informarsi e informare i genitori di tutte le notizie che riguardano la vita scolastica, consegnando puntualmente le comunicazioni della scuola;
- effettuare l'uscita da scuola al termine delle lezioni nel rispetto delle istruzioni ricevute dalla famiglia nonché nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
- rispettare le precondizioni per la presenza a scuola, costituite dall'assenza di sintomatologia respiratoria acuta (tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa), di temperatura corporea superiore a 37.5. Si impegna inoltre ad informare la scuola della sussistenza di particolari condizioni di rischio sanitario o di allergie, inviando la relativa documentazione sanitaria in forma riservata;
- consultare con assiduità tutti gli strumenti necessari per un proficuo dialogo educativo: il registro elettronico, il sito web del Liceo, gli eventuali corsi *Classroom* predisposti dai docenti;
- avvertire tempestivamente l'Amministratore *G Suite* del Liceo in caso di smarrimento delle proprie credenziali e ad avvertire la Segreteria Didattica in caso di smarrimento delle credenziali di accesso al registro elettronico; · nel caso di attività didattiche on line: proteggere e conservare le credenziali del proprio account G Suite; utilizzare l'account G Suite solo per le attività scolastiche; non condividere con altri il proprio account G Suite (incluso Classroom); non scattare fotografie o effettuare registrazioni delle video-lezioni (se non espressamente autorizzati); non condividere le credenziali di accesso alle videolezioni con soggetti estranei alla classe; non utilizzare, trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico e alle leggi vigenti; non trasmettere o condividere materiali che violino i diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale; non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri; non divulgare all'esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli studenti senza avere prima ricevuto il loro esplicito consenso; non violare la riservatezza degli altri studenti e dei docenti.

c) I genitori si impegnano a:

- informarsi dell'offerta formativa e di tutte le notizie inerenti al funzionamento della scuola;
- partecipare agli incontri formulando proposte utili al miglioramento della vita scolastica, nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuno;
- seguire regolarmente l'andamento scolastico del figlio, verificare la frequenza attraverso il controllo del registro elettronico;
- collaborare alla realizzazione delle finalità educative attraverso riconoscendo il ruolo professionale dei docenti e ricercando un dialogo aperto e costante con i docenti, utilizzando le ore di ricevimento individuale e i ricevimenti generali periodici;
- collaborare con la scuola al fine di evitare atti di bullismo o cyberbullismo; in particolare monitorando e disciplinando l'utilizzo dei social media da parte dei propri figli per tutto quanto attiene alla vita scolastica ed accompagnando i figli nell'uso consapevole delle nuove tecnologie;
- contribuire al regolare svolgimento dell'iter didattico, limitando le richieste di entrata e uscita fuori orario e giustificando assenze solo per motivi seri;
- risarcire gli eventuali danni arrecati a strutture e strumentazioni dal figlio; fornire ai propri figli chiare istruzioni volte al rispetto delle regole della circolazione stradale ed al tragitto più sicuro da percorrere per fare ritorno a casa, assicurando di aver già verificato la loro capacità di effettuare in autonomia ed in sicurezza il percorso casa-scuola e viceversa; tale impegno è conseguente alla richiesta, che con la sottoscrizione di questo Patto viene formulata alla scuola, di rispettare la scelta educativa di far uscire i propri figli in autonomia dai locali scolastici al termine delle lezioni, al fine di promuovere e consolidare il processo di auto-responsabilizzazione degli stessi;
- rispettare le precondizioni per la presenza a scuola dei figli, costituite dall'assenza di sintomatologia respiratoria grave (tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa), di temperatura corporea superiore a 37,5°. Si impegna inoltre ad informare la scuola della sussistenza di particolari condizioni di rischio sanitario o di allergie, inviando la relativa documentazione sanitaria in forma riservata;
- qualora si rendesse necessaria una diversa programmazione dell'attività didattica mediante l'avvio di modalità di "Didattica Digitale Integrata" a distanza, a collaborare alla efficace organizzazione delle attività didattiche anche accogliendo proposte della scuola che prevedano una maggiore flessibilità nella scansione oraria delle lezioni

Art. 11 – Sorveglianza delle studentesse e degli studenti

La vigilanza delle studentesse e degli studenti è affidata agli insegnanti dalle 07.55 sino al termine dell'orario scolastico.

Prima delle 07.55 e nel periodo intercorrente fra il termine delle lezioni del mattino e l'inizio delle attività extracurricolari pomeridiane non è possibile organizzare vigilanza per classe, ma solo per piano da parte del personale ausiliario.

Durante l'intervallo, dalle 10.50 alle 11.05, la sorveglianza è affidata ai docenti della 3^a ora nei primi 10 minuti ed ai docenti della 4^a ora negli ultimi 5 minuti, oltre che al personale ausiliario.

All'inizio dell'anno scolastico ogni genitore, al fine dell'informazione e della corresponsabilità, riceve una comunicazione in merito da firmare e conservare nel fascicolo dell'alunno.

Art. 12 Ritardi – Entrate/Uscite – Assenze

Le studentesse e gli studenti sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico.

Non sono consentite entrate in ritardo o uscite anticipate, se non per giustificati motivi limitatamente alla 1^a e alla 5^a e 6^a ora di lezione.

Le entrate dopo le ore 9 e le uscite prima delle ore 12 saranno concesse, solo previa comunicazione da parte del genitore o chi ne fa le veci alla segreteria, dalla Ds o dalle sue collaboratrici per motivi certificati (es: visita medica), accompagnati dalla relativa documentazione.

Per l'uscita anticipata delle studentesse e degli studenti minorenni è richiesta la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci. Ad inizio anno è possibile delegare persona diversa dal genitore previa comunicazione scritta in segreteria.

Il ritardo massimo consentito alla prima ora è di 5 minuti, superato il quale studentesse o studenti saranno ammessi soltanto se il ritardo è dovuto ai mezzi pubblici di trasporto. Resta comunque, a discrezione del docente, ammettere l'alunno e pretendere la giustificazione.

Se tale ritardo si ripete il coordinatore di classe informa la famiglia e il Consiglio di Classe valuta tale comportamento ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Tutti i ritardi e le uscite saranno annotate sul registro di classe dal docente in servizio.

Le giustificazioni dei ritardi oltre le ore 9.00 e uscite anticipate per le classi della Sede devono essere autorizzate dalla D.S. o dai suoi collaboratori; solo in loro assenza saranno delegati i docenti della classe.

ASSENZE

L'assiduità alla frequenza scolastica è elemento che concorre alla formazione del Credito scolastico traducibile in punteggio da assegnare agli esami di Stato.

Ai fini della validità dell'anno scolastico un numero di assenze superiori a un quarto del piano orario personalizzato comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e quindi la non ammissione all'anno scolastico successivo.

Si può derogare a tale vincolo in presenza di:

- 1) malattia o visita specialistica attestata da certificato medico, 2) partecipazione a stage presso scuole all'estero,
- 3) scambi culturali-linguistici,
- 4) partecipazione a stage di orientamento previa consegna di attestato,

- 5) partecipazione ad attività legate alla rappresentatività (Consiglio di Istituto, consulta, assemblee del liceo per i rapp di istituto),
 - 6) partecipazione a competizioni sportive almeno di livello regionale documentate,
 - 7) partecipazione ad esami e/o concorsi,
- 8) ingressi posticipati ed uscite anticipate per consentire alle studentesse e agli studenti del forese di accedere ai mezzi di trasporto.

1. Studentesse e studenti sono tenuti a giustificare le assenze nel giorno di rientro a scuola. In base alla legge regionale del 16/07/15 n.9 art.36 non vi è più l'obbligo di presentare il certificato medico se si superano i cinque giorni.
2. Si evidenzia che solo le assenze elencate nel presente regolamento d'Istituto non rientrano nel computo totale del monte ore valido per l'ammissione agli scrutini finali; è pertanto consigliato produrre, in caso di assenza per malattia, opportuna certificazione medica anche se non più obbligatoria in base alla normativa riportata al punto 1.

RITARDI

Entro la prima ora, i ritardi occasionali fino alle ore 8.05, sono giustificati dal docente in servizio anche senza la giustificazione sul libretto Web, che dovrà essere presentata il giorno dopo. Dopo le 8.05 studenti/esse sono ammesse solo se il ritardo è dovuto a mezzi pubblici di trasporto; diversamente l'ammissione in classe avverrà alla seconda ora. Lo studente attenderà in portineria il cambio dell'ora in presenza di un collaboratore scolastico e si recherà in classe alle ore 9.00; spetta al docente presente nelle classi alla seconda ora giustificare. L'alunno privo di giustificazione è ammesso, ma dovrà giustificare il giorno seguente; il docente trascriverà sul Registro Elettronico l'entrata con o senza giustificazione.

1. Se il ritardo si ripete tre volte sarà cura del coordinatore avvisare la famiglia per i provvedimenti del caso; lo studente potrà subire le sanzioni disciplinari previste da Regolamento disciplinare studentesse e studenti (art. 2).
2. Richieste di ingressi dopo le ore 9.00 non sono possibili, se non in presenza di documentati motivi (visite mediche, treni soppressi, ...) e necessitano dell'autorizzazione firmata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.

USCITE ANTICIPATE

Studentesse e studenti che chiedono di uscire anticipatamente, devono avere il permesso firmato sul libretto elettronico; i minorenni possono uscire solo in presenza di un genitore o di una persona con delega; Non è possibile entrare e uscire nell'arco della stessa mattinata, così come entrare oltre le ore 9.00 e uscire prima delle ore 12.00, se non per motivi certificati (es: visita medica), che devono dunque essere accompagnati dalla relativa documentazione. Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate sono consentiti solo al cambio dell'ora. Il collaboratore scolastico in servizio c/o la portineria controlla gli ingressi e per le uscite anticipate in caso di minori, che ci sia anche il genitore o chi ne fa le veci con delega scritta depositata in segreteria. I permessi relativi agli ingressi e alle uscite sono firmati nel libretto elettronico dai docenti in

servizio. Gli ingressi o le uscite al di fuori degli orari consentiti (ingresso dopo ore 9.00 e uscita prima delle ore 12.00) dovranno sempre essere autorizzate dalla Ds o dalle sue collaboratrici

Art. 13 – Regolamento per la Succursale:

Accesso e uscita

Studentesse, studenti e personale accedono all'ala in utilizzo esclusivamente dall'ingresso riservato al Liceo, sito lato parcheggio.

Le studentesse e gli studenti entrano fra le 7,50 e le 7,55 dopo l'ingresso del docente della I^a ora cui sono affidati e restano, per tutta la durata delle lezioni, sotto la vigilanza del docente in orario.

Le giustificazioni di ammissione e uscita anticipata verranno firmate dai docenti della classe. Per gli ingressi o le uscite al di fuori degli orari consentiti (ingresso dopo ore 9.00 e uscita prima delle ore 12.00) occorre passare dalla collaboratrice della Dirigente e, in sua assenza, il docente in orario provvede a firmare la richiesta dopo averla segnalata in bidelleria.

Intervallo

L'intervallo 10.50 – 11.05 si svolge nel corridoio e nell'atrio di pertinenza sotto la sorveglianza dei docenti della III^a ora e del personale collaboratore scolastico.

Le studentesse e gli studenti, per le consumazioni durante l'intervallo, utilizzano il servizio fornito dalla scuola in loco e non possono assolutamente recarsi al bar dell'istituto Morigia.

Lezioni di Scienze motorie

Si svolgono presso la palestra dell'I.T.G. o della parrocchia S.Paolo: se in orario alla prima ora, le studentesse e gli studenti si recano direttamente e sono accolti dal professore; durante la mattinata, sono accompagnati dal professore di educazione fisica responsabile.

Spostamenti studentesse e studenti – classi

Le studentesse e gli studenti eletti nella Consulta e il Consiglio d'Istituto, trattandosi di attività elettiva individuale, partecipano alle riunioni con l'autorizzazione della famiglia, esonerando docenti e Dirigente Scolastico da responsabilità.

La classe, il gruppo, o le studentesse e gli studenti che escono per attività integrative, per manifestazioni in sede o altrove, sono accompagnati da uno o più docenti per la vigilanza.

Le classi vi parteciperanno accompagnati dal docente in orario.

Art. 14 – Utilizzo del cellulare

L'uso dello smartphone o di altri dispositivi mobili (tablet, notebook) connettabili ad internet è consentito unicamente su indicazione del docente e con esclusiva finalità didattica, al fine di promuovere l'acquisizione di competenze digitali e per poter realizzare attività didattiche innovative (ad esempio BYOD) e collaborative. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto del "Regolamento per l'utilizzo della rete wireless", pubblicato sul sito web di Istituto.

Al di fuori di questa ipotesi il cellulare e gli altri dispositivi mobili devono essere spenti in classe e ne è vietato l'utilizzo, durante le lezioni, per inviare o ricevere telefonate/sms/mms e/o per collegarsi a Internet.

La contravvenzione a tale divieto comporta:

1. se avviene durante le verifiche scritte, ritiro del cellulare e attribuzione del voto 1 (uno) nella prova;
2. richiamo al divieto con annotazione sul registro di classe;
3. nel caso la contravvenzione sia ripetuta, ritiro del cellulare e consegna dello stesso alla Dirigente Scolastica affinché sia informata la famiglia, con nota sul registro di classe.

Nel caso vengano fatte riprese, foto o video, pubblicate in Internet immagini relative a momenti di vita scolastica, verrà fatta denuncia alla Polizia postale, seguirà la sanzione disciplinare come da articolo del Regolamento.

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la comunicazione fra le famiglie e i figli e viceversa per esigenze urgenti / gravi tramite i telefoni della scuola.

Art. 15 – Cambio delle ore e intervallo

Nel cambio delle ore le studentesse e gli studenti attenderanno gli insegnanti nelle rispettive aule, evitando di riversarsi nei corridoi o per le scale, al fine di non provocare disturbo alle lezioni in corso.

Durante l'intervallo studentesse e studenti possono circolare liberamente nell'ambito dell'istituto, ma non possono uscire dallo stesso. Tale pausa sarà preferenzialmente utilizzata anche per fruire del servizio bar. Tutto il personale docente e Ata in servizio avrà cura di vigilare sul comportamento di studentesse e studenti.

Art. 16 – Uscite durante le lezioni

Le studentesse e gli studenti, di norma, non sono autorizzati ad uscire dalla classe durante lo svolgimento delle lezioni. L'insegnante valuterà la possibilità, in caso di necessità, di consentire una breve uscita ad uno studente per volta.

Durante la prima ora di lezione non sono consentite uscite.

Art. 17 - Studentesse e studenti non avvalentesi dell'insegnamento di religione cattolica

Le studentesse e gli studenti, autorizzati dalla Ds, previa presentazione della richiesta della famiglia al momento dell'iscrizione o della reiscrizione alle classi successive, possono uscire dall'edificio scolastico esibendo ogni volta il badge di uscita alle collaboratrici scolastiche; gli altri studenti e le altre studentesse restano nella sala di lettura della sede (oppure negli spazi appositamente individuati in succursale) sotto la sorveglianza delle collaboratrici scolastiche, senza arrecare disturbo.

Art. 18 – Divieto di fumo

E' vietato fumare nei locali scolastici e nelle aree cortilizie di pertinenza. Ai trasgressori è applicata la sanzione prevista dall'art. 7 L. 584/1975 e successive modifiche/integrazioni.

Art. 19 - Accesso ai locali della scuola

Il Consiglio d'istituto fisserà, nei primi mesi di ogni anno scolastico, gli orari e le modalità dell'eventuale apertura pomeridiana della scuola per attività di studio integrative sotto la responsabilità di un insegnante o di personale incaricato dal Preside. La stessa norma è valida anche per i laboratori.

Le studentesse e gli studenti possono accedere alla segreteria secondo gli orari prestabiliti.

Il C.d.I. fisserà altresì gli orari della biblioteca in base alle risorse disponibili nella scuola.

Art. 20 – Viaggi di istruzione e visite guidate

Viaggi d'istruzione e visite guidate rappresentano iniziative complementari dell'attività scolastica finalizzate alla crescita culturale e formativa delle studentesse e degli studenti e, in quanto tali, si effettuano, anche su proposta delle studentesse e degli studenti, sulla base di esigenze connesse ai programmi d'insegnamento, con adeguata programmazione e previa individuazione degli obiettivi e della valenza didattica da parte del Consiglio di Classe. Detti viaggi non dovranno comunque costituire un impegno economico per le famiglie tale da determinare situazioni discriminatorie.

Viaggi e visite possono essere effettuati in Italia e – solo per le classi IV e V – all'estero. L'effettuazione è condizionata alla partecipazione di almeno due terzi delle studentesse e degli studenti della classe.

Non sono consentiti viaggi e uscite nel corso dell'ultimo mese di lezione, salvo uscite collegate ad attività sportive o ad attività di educazione ambientale o per partecipazioni a progetti a cui la Scuola ha aderito.

Entro il mese di gennaio di ogni anno scolastico il piano programmatico dei viaggi di istruzione dovrà essere approvato per la valenza didattico – culturale dal Collegio Docenti e per l'aspetto organizzativo–finanziario dal C.d.I.

Per quanto concerne la durata, essa è fissata, in linea di massima, nei seguenti termini, che ogni anno il C.d.I. potrà confermare o modificare:

- Le classi I e II possono effettuare un viaggio di istruzione di tre giorni (due pernottamenti).
- Per le classi III e IV è consentito un viaggio d'istruzione di quattro giorni (tre pernottamenti).
- Le classi V possono effettuare un viaggio d'istruzione di sei giorni (cinque pernottamenti).

Il numero dei giorni concessi per ogni classe può subire deroghe solo in relazione a particolari progetti presentati dai Consigli di classe, approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto. Tali deroghe non possono essere reiterate in relazione agli stessi progetti anche qualora riguardino classi diverse dagli anni precedenti.

Non si pongono limiti al numero di visite guidate di un giorno, che potranno essere programmate da ogni Consiglio di classe, sulla base delle motivazioni didattico – culturali entro il Consiglio di novembre e approvate nel Collegio docenti. Possono essere autorizzate uscite di un giorno in deroga al regolamento solo in presenza di particolari eventi non noti al momento della progettazione.

E' previsto:

- per le uscite a piedi, la presenza del solo docente organizzatore;
- per ogni altra uscita la presenza di insegnanti accompagnatori in numero di uno ogni 15 studentesse e studenti.
- per i viaggi di istruzione che coinvolgono più classi, pur ritenendo ottimale il rapporto di 1 a 15, si considera tollerabile un'eccedenza fino ad un massimo di 5 studentesse e studenti oltre il numero complessivo degli stessi divisibile per 15.
- per i viaggi di istruzione che coinvolge un'unica classe, la presenza di almeno due docenti

Si ritiene opportuna la partecipazione degli insegnanti a non più di un viaggio d'istruzione nel corso dell'anno scolastico. Tale limite non si applica alle visite guidate di un giorno, pur auspicando sempre una rotazione dei docenti.

Tra gli insegnanti accompagnatori è individuato il responsabile dovrà provvedere alla preparazione della documentazione da presentare alla giunta esecutiva e al C.d.I. che delibererà in merito.

PROCEDURA DA SEGUIRE:

- ogni consiglio di classe avrà cura di individuare itinerario e programma dell'uscita e/o del viaggio, nonché i docenti accompagnatori ed i sostituti; la proposta va quindi trasmessa alla Segreteria didattica compilando apposito modulo;
- la Segreteria si attiverà per la richiesta di preventivi di spesa ad almeno tre agenzie di viaggio; i preventivi verranno valutati da una Commissione composta dalla DS, dalla DSGA, dal docente referente del viaggio e da un assistente amministrativo;
- una volta scelto il preventivo, il docente responsabile del viaggio cura la comunicazione scritta alle famiglie degli studenti interessati, con la quale si chiederà il versamento di una caparra pari al 30% della quota individuale (e comunque non inferiore ad € 60,00);
- acquisita la conferma di partecipazione di un numero di studentesse e studenti non inferiore ai 2/3, nonché il versamento della caparra, la Segreteria procederà alla stipula del contratto di viaggio con l'agenzia.

La documentazione, da acquisire agli atti della scuola, deve contenere:

- a) l'elenco nominativo delle studentesse e degli studenti partecipanti, distinti per classe di appartenenza;
- b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie;
- c) l'elenco nominativo degli insegnanti accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo di vigilanza;
- d) il programma analitico del viaggio;
- e) una dettagliata relazione degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa.

Ai viaggi d'istruzione possono partecipare soltanto le studentesse e gli studenti e il personale dell'istituto.

Al termine del viaggio i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare alla Dirigente Scolastica una relazione in cui, fra l'altro, saranno espresse valutazioni circa la qualità del servizio fornito dall'agenzia e dal trasportatore.

ART. 21 – Materiale informativo e pubblicitario

L'affissione e la divulgazione di materiale pubblicitario e di qualsiasi tipo deve essere autorizzato dalla Preside, che può chiedere il parere del Consiglio d'Istituto.

Non è consentita l'affissione di materiali riguardanti organizzazioni politiche o chiaramente di parte.

I materiali sindacali sono esposti in apposita bacheca.

Art. 22 – Servizio fotocopie

Ogni anno il C.d.I. stabilisce gli orari e le modalità del servizio fotocopie, affisso in portineria.

Art. 23 – Comunicazione scuola-famiglia

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web della scuola, tuttavia studentesse e studenti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle famiglie nel più breve tempo possibile ogni comunicazione loro rivolta dalla Presidenza o dagli Organi Collegiali della scuola: laddove previsto si riconsegneranno al Docente coordinatore i tagliandi debitamente compilati. I docenti segneranno sul registro di classe il numero e l'oggetto della circolare letta.

I docenti fissano un'ora settimanale da dedicare al colloquio con le famiglie.

Sono inoltre previsti due ricevimenti generali pomeridiani durante i C.d.C., uno nel primo e uno nel secondo quadrimestre, che il Collegio fisserà nell'ambito della programmazione annuale, in periodi tali da consentire eventuali recuperi da parte degli studenti.

Alla fine dell'anno, il coordinatore di classe incontrerà le famiglie di studentesse e studenti con debito formativo.

La notifica del debito formativo con allegati i piani di lavoro individuali e le attività di recupero previste vengono trasmesse alle famiglie tramite registro elettronico.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTESSE E STUDENTI

Art. 1 - Principi generali

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità della studentessa/dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, ma viene valutata dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, ai sensi dell'art. 7 DPR 122/2009.
7. La segnalazione dei fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare deve sempre essere comunicata alla Dirigente scolastica. Per fatti accaduti in aula, il docente che non sia competente ad irrogare la sanzione annota la condotta potenzialmente sanzionabile nel registro di classe che farà pervenire al DS.
8. Il mancato rispetto dei doveri previsti dall'art. 3 del DPR 249/1998 costituisce comportamento sanzionabile. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

I COMPORTAMENTI SANZIONABILI, I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LE SANZIONI DISCIPLINARI:

Art. 2 - Procedimento e sanzioni per comportamenti riprovevoli accertabili e valutabili immediatamente che non determinano la sospensione dalle lezioni.

I comportamenti che possono determinare l'ammonizione scritta sono:

- a) Tre ritardi ingiustificati dall'inizio giornaliero delle lezioni, compresi i ritardi dall'inizio delle lezioni dei corsi di recupero obbligatori, a quadrimestre
- b) Due ritardi ingiustificati al rientro dalla ricreazione, a quadrimestre
- c) Ripetuta mancata esibizione e/o consegna ingiustificata delle esercitazioni assegnate a casa
- d) Reiterato disturbo in classe durante le lezioni tale da compromettere il normale svolgimento dell'attività didattica.
- e) Mancata consegna nel termine stabilito della documentazione scolastica inviata ai genitori per presa visione e firma.

- f) Due assenze ingiustificate anche nei corsi di recupero obbligatori per quadrimestre
- g) Turpiloquio
- h) Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico
- i) Sosta e/o transito nelle scale antincendio
- l) Imbrattamento o danneggiamento di pareti, porte, finestre, arredi, attrezzature ecc (più risarcimento del danno)
- m) Utilizzo di telefoni cellulari o riproduttori musicali durante lo svolgimento di attività didattiche (più ritiro del telefono cellulare o altre apparecchiature elettroniche), al di fuori del caso e delle modalità previste dal primo comma dell'art. 14 del Regolamento di Istituto
- n) Fumo nei locali scolastici e nelle aree cortilizie di pertinenza (più sanzione amministrativa nella misura prevista dalle norme vigenti, comminata dal responsabile della vigilanza o dalla Dirigente scolastica)
- o) Comportamento irrispettoso nei confronti del personale docente o ATA o di altre studentesse e studenti.
- p) Mancato rispetto di uno degli impegni contenuti nel Patto di corresponsabilità formativa (art. 10 comma 2, lett. B del Regolamento di Istituto) diversi da quelli già previsti dal presente regolamento disciplinare.

L'irrogazione della sanzione o dell'ammonizione scritta è comminata dal docente o dalla Dirigente Scolastica sentita la studentessa o lo studente e notificata con trascrizione nel registro elettronico. La famiglia o chi esercita la patria potestà è tenuto a confermare la presa visione dell'annotazione sul registro elettronico.

Art. 3 - Procedimento e sanzioni per comportamenti riprovevoli che determinano la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, i comportamenti che determinano la sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni o la conversione in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica sono:

- a) Favoreggiamento dell'introduzione di estranei nei locali scolastici, anche nel caso di delivery non autorizzati (fino a 3 giorni di sospensione);
- b) Reiterazione di un comportamento già sanzionato a norma del precedente art. 2 (fino a 4 giorni di sospensione);
- c) Allontanamento arbitrario dall'aula o dal gruppo durante le attività didattiche (fino a due giorni di sospensione);
- d) Allontanamento arbitrario dall'edificio scolastico (fino a 4 giorni di sospensione);
- e) Consumo di bevande alcoliche a scuola o in gita (fino a 9 giorni di sospensione);
- f) Sottrazione e/o diffusione, con qualsiasi mezzo, di informazioni atte ad alterare il regolare svolgimento delle attività di verifica (fino a 5 giorni di sospensione);
- g) ritrovi notturni nelle proprie o altrui stanze oltre l'orario concordato con i docenti per consentire il riposo (fino a 4 g.);

- h) comportamenti irrispettosi o rumorosi in hotel con disturbo degli ospiti o reclamo del personale della struttura (fino a 5g.);
- i) Danneggiamento o utilizzo improprio degli estintori, delle manichette antincendio e degli altri mezzi strumentali alla sicurezza (fino a 6 giorni di sospensione più risarcimento del danno);
- j) Utilizzo rete internet in difformità dello specifico regolamento (fino a 7 giorni di sospensione);
- k) Esercizio di forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di altri studenti della scuola, anche per via telematica (fino a 9 giorni di sospensione);
- l) Diffusione di contenuti on line che mettano in ridicolo o accusino ingiustamente uno studente della scuola o un familiare dello stesso (fino a 15 giorni di sospensione);
- l-bis)  Comportamento gravemente offensivo verso un qualunque soggetto della comunità scolastica (fino a 9 giorni); qualora l'offesa sia lesiva della dignità personale e professionale, dell'identità sessuale, etnica, culturale, religiosa, sociale la sospensione può arrivare a 15 giorni;
- m) Divulgazione di notizie false lesive della dignità personale e del buon nome dell'Istituto (fino a 7 giorni di sospensione);
- n) Falsificazione di comunicazioni scolastiche indirizzate ai genitori; falsificazione della firma del genitore in comunicazioni inviate per presa visione e firma (fino a 9 giorni di sospensione);
- o) Uscita dall'hotel senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente (fino a 9 giorni);
- p) Danneggiamento doloso o per colpa grave di beni di proprietà o in uso della scuola che ne comprometta la fruizione collettiva (fino a 15 giorni di sospensione, oltre al risarcimento del danno);
- q) Violenza fisica, minacce esplicite, violenza morale, compimento di atti sessuali nell'ambito dell'istituzione scolastica, molestie sessuali rivolte ad un qualunque componente della comunità scolastica (fino a 15 giorni di sospensione);
- r) Consumo sostanze stupefacenti (fino a 15 giorni di sospensione);
- s) Furto di beni di valore appartenenti o in uso all' Istituto, di beni o valori appartenenti a studenti, al personale scolastico, a terzi (fino a 15 giorni di sospensione più risarcimento del danno);
- t) Presenza su device utilizzati nel corso di verifiche scritte ed orali, svolte durante l'attività didattica, di programmi informatici, estensioni del browser, componenti aggiuntivi idonei a congelare le immagini o simulare un'instabilità di connessione o comunque alterare in qualunque modo la regolarità della connessione e/o dell'esecuzione delle verifiche (fino a 5 giorni di sospensione).

La contestazione dell'addebito è operata dalla Dirigente scolastica entro tre giorni dalla comunicazione. La contestazione, indirizzata a studentesse, studenti o ai genitori di minorenni,

contiene l'invito rivolto a studentesse o studenti a fornire, entro il termine finale di cinque giorni decorrenti dalla notifica, le proprie giustificazioni. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, la Dirigente scolastica convoca il Consiglio di Classe che valuta il comportamento e delibera la sanzione sulla base della relazione presentata dalla Dirigente scolastica, delle eventuali giustificazioni fornite dallo studente alla Dirigente scolastica. La studentessa, lo studente, il genitore o chi esercita la patria potestà, con istanza scritta, può chiedere di essere sentito dal Consiglio di Classe. L'offerta da parte del Consiglio di Classe di convertire la sanzione disciplinare in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica deve essere espressamente accettata dallo studente.

Art. 4 - Comportamenti sanzionabili con la sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni e procedimento

Il comportamento reiterato, dopo la comminazione della sanzione della sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, di cui al precedente art. 3, determina la sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. Del pari determina la sospensione oltre i quindici giorni la diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini a contenuto pornografico o comunque gravemente lesive della dignità personale o della privacy.

La contestazione dell'addebito è operata dalla Dirigente scolastica in forma scritta entro tre giorni dalla comunicazione. La contestazione, indirizzata allo studente e ai genitori o a chi esercita la patria potestà, contiene l'invito rivolto alla studentessa o studente a fornire, entro il termine finale di cinque giorni decorrenti dalla notifica, le proprie giustificazioni. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, la Dirigente scolastica invita il presidente del Consiglio d'Istituto a convocare l'organo collegiale. Il Consiglio d'Istituto, sentita la relazione della Dirigente e le eventuali giustificazioni fornite dello studente alla Dirigente scolastica, valuta il comportamento e delibera la sanzione. La studentessa, lo studente, il genitore o chi esercita la patria potestà, con istanza scritta, può chiedere di essere sentito dal Consiglio d'Istituto.

L'offerta da parte del Consiglio d'Istituto di convertire la sanzione disciplinare in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, individuata concretamente dal Consiglio di Classe di appartenenza della studentessa o dello studente, deve essere espressamente accettata dall'interessato. Qualora si renda necessario l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe competente, per il tramite del Coordinatore, d'intesa con la Dirigente scolastica e/o altre autorità o servizi, predisponde e attua il programma finalizzato al recupero e reinserimento.

Art. 5 - Comportamenti sanzionabili con l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato e procedimento

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, i comportamenti che possono determinare l'esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato sono:

- a) il procurare dolosamente gravi lesioni fisiche ad altri componenti della comunità scolastica;
- b) la violenza fisica o la grave violenza morale nei confronti di studenti diversamente abili;
- c) la violenza sessuale;
- d) lo spaccio di sostanze stupefacenti;
- e) il danneggiamento o l'alterazione dei Registri elettronici nonché la distruzione, alterazione o sottrazione di atti relativi alla carriera scolastica di studentesse e studenti;
- f) il danneggiamento doloso degli impianti dell'edificio tale da compromettere anche parzialmente la sicurezza e/o l'agibilità dei locali scolastici (più risarcimento del danno);
- g) il danneggiamento doloso delle attrezzature dei laboratori tale da comprometterne la sicurezza e l'utilizzo collettivo (più risarcimento del danno).

La contestazione dell'addebito è operata dalla Dirigente scolastica in forma scritta entro tre giorni dalla comunicazione. La Dirigente scolastica, contestualmente, per i fatti che possono configurare ipotesi di reato, ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente. La contestazione contiene l'invito rivolto alla studentessa o allo studente a fornire, entro il termine finale di cinque giorni decorrenti dalla notifica, le proprie giustificazioni. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, la Dirigente scolastica invita il presidente del Consiglio d'Istituto a convocare l'organo collegiale. Il Consiglio d'Istituto, sentita la relazione della Dirigente e le eventuali giustificazioni fornite dalla studentessa o dallo studente alla Dirigente scolastica, valuta il comportamento e delibera la sanzione. La studentessa, lo studente, il genitore o chi esercita la patria potestà, con istanza scritta, può chiedere di essere sentito dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di Classe competente, per il tramite del Coordinatore, d'intesa con La Dirigente scolastica e altre autorità o servizi, predispone e attua il programma finalizzato al recupero e reinserimento.

Art. 6 - Organo di Garanzia

L'organo di garanzia è composto dalla Dirigente scolastica che lo presiede, da un rappresentante dei docenti e un supplente designati dal Consiglio d'Istituto, da una studentessa o da uno studente e da un supplente eletti dal Comitato studentesco, da un rappresentante dei genitori e da un supplente designati dal Consiglio d'Istituto.

L'organo di garanzia dura in carica per tre anni, con surroga dei componenti che decadono.

L'organo di garanzia delibera a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello della DS, sui ricorsi presentati dallo studente o da chiunque vi abbia interesse avverso le sanzioni disciplinari. L'organo di garanzia delibera altresì, su richiesta delle studentesse e degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, in merito ai conflitti che sorgono all'interno della scuola sull'applicazione del Regolamento di disciplina.

La deliberazione dell'organo di garanzia sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari è notificata in forma scritta al ricorrente e ai genitori o chi esercita la patria potestà.

Art. 7 - Impugnazioni delle sanzioni disciplinari

La studentessa o lo studente o chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, può presentare alla Dirigente scolastica motivato ricorso scritto avverso la sanzione disciplinare. La Dirigente scolastica entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso convoca l'organo di garanzia per la decisione. Nelle more della deliberazione dell'organo di garanzia in ordine al ricorso, gli effetti del provvedimento disciplinare sono sospesi. Analogamente l'organo di garanzia delibera sulle richieste delle studentesse e degli studenti e di chiunque vi abbia interesse sui conflitti in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

Art. 8 - Conversione delle sanzioni

Le sanzioni previste ai precedenti artt. 2 e 3 sono convertibili in attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili su richiesta dello studente o dei suoi genitori.

Le attività di conversione delle sanzioni sono:

- Catalogazione dei libri della biblioteca, lavori di compilazione, sistemazione delle aule di laboratorio, ritinteggiatura di parti di muro dei locali adibiti ad uso comune, cancellatura delle scritte sui banchi e pulizia in altre parti dell'edificio;
- Lavori socialmente utili presso Associazioni Onlus

Tali attività non debbono mai essere lesive della dignità della studentessa o dello studente.

Durata e tipologia delle attività di conversione sono decise dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

LETTO e APPROVATO dal CONSIGLIO DI ISTITUTO con delibera n. 47 del 8.11.2023